

ALUNNI IMMIGRATI ED ESAME DI LICENZA MEDIA

VALUTARE COSA, VALUTARE COME

Sono molte e varie le difficoltà legate alla valutazione delle competenze per gli alunni non italofofoni, ancor di più se sono da poco inseriti nel contesto scolastico italiano e si trovano ad affrontare un esame di stato che è a tutti gli effetti un atto che produce un certificato legale.

La questione è ampia e pone molti interrogativi: come valutare le competenze in divenire di un alunno giunto in Italia in corso d'anno? come sostenere e personalizzare con interventi ad hoc il processo di alfabetizzazione?

Già la valutazione in corso d'anno, in itinere, è un momento critico all'interno di ogni classe (o meglio: all'interno di ogni registro), ma permette di operare in modo informale; la valutazione conclusiva del ciclo d'istruzione risulta più complessa, perché, oltre a essere formale e certificativa, chiama in causa molte variabili: il livello linguistico ed extralinguistico di partenza; gli interventi mirati messi in atto dalle singole istituzioni (quante volte nei consigli di classe molti docenti si chiedono se è stato fatto abbastanza per quell'alunno); il progresso negli apprendimenti, anche dal punto di vista diacronico; e via dicendo.

In sede d'esame la preoccupazione che attanaglia alcuni docenti, sensibili alla criticità del momento, sembra non colpire tutta la Commissione d'esame o addirittura il Presidente, tale che spesso ci possono essere dei conflitti.

Ci possono essere varie posizioni, dai "fiduciosi", che evidenziano il percorso positivo e i risultati raggiunti a partire magari da zero, ai "filogovernativi" che si adeguano alla norma in tutto e per tutto e, in assenza di prove differenziate, pretendono di considerare tutti gli alunni allo stesso modo, visto che il titolo è legale.

Per quanto riguarda le prove scritte, è chiaro che l'esame deve certificare le competenze essenziali raggiunte, pertanto può essere utile predisporre prove d'esame a gradini (es. matematica) o argomenti generali e vari (per esempio nel tema d'italiano), per dare modo a tutti di raggiungere un livello minimo essenziale e accettabile. La valutazione dovrà essere formativa, qualitativa e in prospettiva, piuttosto che sommativa, quantitativa e certificativa.

Per quanto riguarda il colloquio pluridisciplinare, un consiglio: personalizzare la valutazione senza fare generalizzazioni: ogni caso è a sé, ogni percorso va valutato a sé, nei limiti della norma.

VALUTARE IN BASE ALLA NORMATIVA

Il riferimento più recente è contenuto nella C.M. n. 28 del 15/03/2007, che a proposito dello svolgimento dell'esame di stato, al punto 6 titola "Alunni con cittadinanza non italiana".

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si forniscono, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

A.N.S.A.S
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica
Nucleo Territoriale per il Friuli Venezia Giulia
(EX IRRE)
Gestione Commissariale

Tale circolare è stata recentemente integrata dalla Nota Prot. del 31/05/2007; anche qui c'è un approfondimento relativo agli alunni stranieri:

*Fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino **particolari misure di valutazione**, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno **procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto** prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.*

Si conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 9, che solamente le lingue dell'Unione europea possono essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e, conseguentemente, nelle prove di esame, fatti salvi progetti sperimentali diversamente strutturati e debitamente autorizzati.

Già nelle C.M. n.24 del 1 marzo 2006, contenente le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", all'art. 8 si parlava di valutazione, specificando che occorre "tener conto del singolo percorso di apprendimento".

Vi sono poi altri due riferimenti normativi importanti.

L'art.4 del DPR n.275/1999 (autonomia didattica delle istituzioni scolastiche) specifica che "le scuole possono individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale".

L'art.45, comma 4, del DPR n.394/1999, parla di adattamento dei programmi di insegnamento.

A questo proposito le Linee guida recitano:

*Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un **adattamento della valutazione**, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente **l'attenzione ai percorsi personali degli alunni**.[...]*

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni".

Il riferimento alla responsabilità dei docenti nella valutazione previsionale ci sembra un punto fondamentale.

Claudia Virili